

COLLEGIO DEI REVISORI

Comune di
ERCOLANO
Provincia di Napoli

Parere n. 04/09 del 31 gennaio 2009

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ERCOLANO composto da
Mauro Pietro Paolo, di Tuoro Michelina e Scognamiglio Antonio

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data **16 gennaio 2009**:

- ❖ Documento prot. gen. N. 56154 del 17/12/2008 con allegati: verbale n. 7 del 16/12/2008 della Delegazione trattante dell'Ente, oltre Ipotesi di CCDI per il fondo per le risorse decentrate anno 2008 con relazione tecnico-finanziaria;
- ❖ Relazione tecnico-finanziaria, prot. 1324 del 12/01/2009;

VISTO

- l'art. 48, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, che stabilisce *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dal Collegio dei revisori dei conti”*;
- l'art. 5, comma 3, del Ccnl. 1° aprile 1999 (così come modificato dall'art. 4 del Ccnl. 22 gennaio 2004), che, oltre ad aver individuato il Collegio dei revisori quale organo competente ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ha definito i termini entro cui tale verifica deve essere svolta;
- l'art. 1, comma 196, della legge 23.12.2005 n. 266
- l'art. 67, comma 12, della legge 6.8.2008 n. 133
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, unitamente all'assestamento ed alle variazioni finora effettuate;

Riscontrato che:

- in data 16/12/2008 è stato sottoscritto, da parte della Delegazione Trattante, un ipotesi di CCDI del personale non dirigente del Comune di Ercolano per l'annualità 2008;
- il Dirigente del settore finanza e controllo ha attestato la copertura finanziaria per il finanziamento degli istituti economici disciplinati nell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo area non dirigenti;

Premesso che

- o l'art. 40, comma 3, del citato Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, stabilisce

che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Di seguito le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.

L'Organo di revisione rileva, dalla documentazione citata in epigrafe, l'esatta quantificazione della spesa complessiva a carico degli esercizi a cui il Contratto stesso si riferisce, evidenziando che vengano esplicitamente indicate le risorse previste in bilancio a copertura di tale spesa.

Pertanto, ciò premesso quest'Organo di revisione esprime parere favorevole circa la coerenza degli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto decentrato rispetto ai vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori
Pietro Paolo Mauro

di Tuoro Michelina

Antonio Scognamiglio